

LEGGE REGIONALE:

Norme per il controllo statico dei fabbricati nei Comuni pugliesi  
ed interventi in caso di crollo degli edifici

LEGGE REGIONALE:

" Norme per il controllo statico dei fabbricati nei Comuni pugliesi ed interventi in caso di crollo degli edifici".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge :

CAPO I

( Norme per il controllo delle condizioni statiche dei fabbricati )

ART. 1

1. I Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un programma di rilevazione delle condizioni statiche dei fabbricati esistenti sul proprio territorio al fine di individuare zone, comprendenti anche singoli edifici, per le quali dette condizioni presentano rischio per gli occupanti e per la pubblica incolumità.

2. Il piano deve comprendere altresì indagini geognostiche sulla natura dei terreni di fondazione.

3. Le zone individuate con il programma sono rese note alla cittadinanza mediante avviso pubblico affisso all'albo pretorio e manifesti.

ART. 2

1. Tutti i proprietari di fabbricati compresi nelle zone in divduate dal programma devono presentare al Comune, entro trenta giorni dalla data di affissione dell'avviso pubblico, una dichiarazione a firma di tecnico abilitato attestante l'abitabilità e/o la agibilità dell'immobile posseduto sotto l'aspetto statico.

2. Nel caso che il fabbricato comprenda più unità immobiliari di proprietari diversi, la dichiarazione è prodotta congiunta-mente a cura dell'amministratore del condominio o di responsabile delegato.

3. Nel caso che il fabbricato sia munito di certificato di abita-bilità e/o di agibilità rilasciato dal Sindaco in data non anteriore a dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione si limita ad attestare che non sono intervenuti fatti e fenomeni atti a compromettere le condizioni statiche del fabbricato stesso.

ART. 3

1. Il Sindaco, ove necessario ed inderogabilmente per i casi di gravi condizioni statiche, deve emettere i provvedimenti di competenza atti a salvaguardare la pubblica incolumità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 4

1. Gli Uffici del Genio Civile, a richiesta delle Amministrazioni comunali dei rispettivi territori di competenza, sono tenuti a prestare la propria collaborazione tecnica.

2. I Comuni non in grado di far fronte agli adempimenti della presente legge con i propri uffici tecnici possono avvalersi della prestazione di tecnici abilitati mediante il conferimento di specifico incarico.

ART. 5

1. A carico degli inadempienti degli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 sono applicate le penalità di legge.

ART. 6

1. Per le spese necessarie all'attuazione del programma, la Regione concede ai Comuni un contributo su richiesta motivata e documentata.

2. Per ottenere il contributo, i Comuni trasmettono i programmi alla Regione, che accredita presso la Tesoreria comunale, con destinazione vincolata, il 50% prima delle operazioni di rilevazione ed il restante 50% dopo la rendicontazione delle spese sostenute.

ART. 7

1. Le agevolazioni previste dalla legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica sono estese, con il grado della massima priorità, ai Comuni che si sostituiscano ai privati in caso di esercizio dei poteri di cui all'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

CAPO II

( INTERVENTI IN CASO DI CROLLO DEGLI EDIFICI )

ART. 8

1. In caso di crollo o di inabitabilità causata da eventi che compromettono la staticità degli edifici, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi in conto capitale per l'acquisto di alloggi da destinare ai danneggiati soggetti a sgombero.

2. Al Comune di Castellaneta è assegnato un contributo di L. 1.800.000.000= per l'acquisto di alloggi ai sensi della presente legge.

ART. 9

1. L'acquisto degli alloggi è deliberato dal Consiglio comunale sulla base di una relazione a cura del dirigente del locale ufficio tecnico comunale che attesti la congruità del prezzo.

2. Gli alloggi sono concessi in locazione, con delibera del Consiglio comunale, ai superstiti del crollo e, per l'eccedenza, ai residenti negli edifici limitrofi sottoposti ad ordinanza di

sgombero, sulla base di una graduatoria formata ai sensi del 1° comma, punto a), dell'art. 6 della L.R. 20 dicembre 1984, n. 54.

3. Il Comune è tenuto preventivamente ad informare i possibili destinatari degli alloggi ed a richiedere agli stessi, anche sotto forma di atto notorio reso nelle forme di legge, i dati necessari per la formazione della graduatoria.

CAPO III

( PROVVIDENZE FINANZIARIE )

ART. 10

1. Agli oneri rivenienti dai precedenti artt. 8 e 9 si farà fronte con lo stanziamento di L. 4.400.000.000= da prelevarsi con le seguenti variazioni alla L.R. 12.2.85, n. 4.

PARTE II - SPESA

<u>VARIAZIONE IN DIMINUZIONE</u>	<u>BIL. DI COMP.</u>	<u>BIL. DI CASSA</u>
- Cap. 1602040	L. 400.000.000=	L. 400.000.000=
- Cap. 0102080	L.4.000.000.000=	L.4.000.000.000=
<u>VARIAZIONE IN AUMENTO</u>		
- Cap. 0102290 (n.i.) " Interventi in caso di crollo degli edifici".	L.4.400.000.000=	L.4.400.000.000=

ART. 11

1. Agli oneri rivenienti dai precedenti artt. 4 e 6 si farà fronte con lo stanziamento di L. 5 miliardi da prelevarsi con le seguenti variazioni alla L.R. 12.2.85, n. 4.

PARTE II - SPESA

<u>VARIAZIONE IN DIMINUZIONE</u>	<u>BIL. COMP.</u>	<u>BIL. CASSA</u>
Cap. 001380	5.000.000.000=	5.000.000.000=
<u>VARIAZIONE IN AUMENTO</u>		
Cap. 0102292 (n.i.) " Controllo condizioni statiche dei fabbricati nei Comuni pugliesi".	5.000.000.000=	5.000.000.000=

2. Per gli esercizi successivi si provvedrà con appositi stanziamenti disposti con le leggi di approvazione del Bilancio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)



E' estratto del verbale della seduta del 26.3.1985  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifenime-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Guaccero)

17 APR. 1985



(Dott. Renato Guaccero)